



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2026, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Pietro Casale, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Frascaroli, con domicilio  
eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, al Viale Regina Margherita, n. 46 e  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***contro***

Ministero della Giustizia in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei  
Portoghesi, n. 12;;

***per l'annullamento***

*quanto al ricorso introduttivo:*

- della nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - prot. m\_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U del 28.11.2025 nonché del provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia del 27.11.2025 prot. n.m.dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID e di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente, con i quali è stata disposto il diniego alla stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria a seguito di concorso ed in forza di bando indetto il 7.8.2024 con provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 14436.ID del 7 agosto 2024), nonché affinché, previo annullamento parziale della graduatoria dei vincitori approvata con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, che pure si impugna, ne venga ordinata la riformulazione *in parte qua*, con conseguente reinserimento in essa del Sig. Pietro Casale ai fini della sua assunzione;

- del silenzio diniego opposto dal Ministero della Giustizia, formatosi il 14.1.2026 sull'istanza di accesso inviata a mezzo PEC al Ministero medesimo il 15.12.2025 (con istanza rimasta tuttora inevasa), avente ad oggetto richiesta di accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione del ricorrente;

*quanto ai motivi aggiunti presentati il 20 aprile 2026:*

- del provvedimento del 12 dicembre 2025 recante protocollo n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, con il quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale e della Formazione - ha disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei così come formata e approvata dalla Commissione esaminatrice del concorso, fino alla copertura delle sedi residue già pubblicate e dei relativi posti rimasti vacanti, nonché l'assunzione a tempo pieno e indeterminato dei candidati risultati assegnatari di sede all'esito delle medesime procedure; provv.to

conosciuto a seguito del suo deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato in data 20 febbraio 2026;

- del provvedimento del 27 gennaio 2026 recante protocollo n. m\_dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID, con il quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale e della Formazione - ha disposto l'assunzione di ulteriori n. 73 unità, risultate assegnatarie di sede in esito alla procedura di scelta a seguito di scorrimento di graduatoria del 12 dicembre 2025, disposto con provvedimento n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, ed in cui figura ancora escluso il ricorrente; provv.to conosciuto a seguito del suo deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato in data 20 febbraio 2026

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza, dal ricorrente formulata unitamente agli anzidetti motivi aggiunti, con la quale *“nel rilevare l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i luoghi di residenza (fisica e/o digitale) di tutti i soggetti inseriti in graduatoria nonché delle 73 unità da ultimo assunte dal Ministero all'esito dell'approvazione della nuova graduatoria in scorrimento, si ritiene necessario integrare il contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e pertanto si chiede, come già avvenuto per il ricorso introduttivo a mezzo di ordinanza presidenziale n. 606/2026, di potersi avvalere anche con riferimento al presente ricorso per motivi aggiunti, della notifica per pubblici proclami a norma dell'art. 41 c. 4 c.p.a. mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia, di idoneo avviso secondo le prescrizioni e le modalità che l'Ill.mo Sig. Presidente riterrà di impartire”*;

Visto, quanto a quest'ultimo punto, il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della*

*sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del predetto mezzo di tutela e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 24 aprile 2026.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO